

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (67)696

Vol. 1967/0122

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(67) 696 def.

Bruxelles, 25 ottobre 1967

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 47/64/CEE
per quanto concerne i coefficienti che servono per il
calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel
settore delle carni bovine

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(67) 696 def.

Relazione

Il regolamento n° 631/67/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1967, che modifica il regolamento n° 14/64/CEE per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'importazione ed il calcolo del prelievo per i prodotti derivati nel settore delle carni bovine, prevede, all'articolo 2, che per ciascuno dei prodotti derivati che figurano all'allegato II del regolamento n° 14/64/CEE, vengano fissati coefficienti per il calcolo del prelievo applicabile a questi prodotti. Tale regolamento prevede inoltre che detti coefficienti devono essere calcolati in funzione del rapporto tra, da un lato, i prezzi dei bovini e dei vitelli e, dall'altro, i prezzi delle carni corrispondenti rispettivamente nella Comunità e nei paesi terzi.

Per quanto riguarda i coefficienti applicabili al prezzo d'orientamento, il presente progetto conferma le aliquote dei coefficienti che figurano all'allegato del regolamento n° 47/64/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1964, modificato dal regolamento n° 150/65/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1965, apportandovi tuttavia le seguenti modifiche.

L'esperienza ha dimostrato che per i tagli con osso è difficile identificare quelli che provengono dai quarti anteriori da quelli che provengono dai quarti posteriori.

Per tale motivo ed al fine di evitare eventuali frodi, si propone di fissare alla stessa aliquota, cioè 2,85, il coefficiente valido per tutti i tagli con osso, sia che provengano dal quarto anteriore che dal quarto posteriore.

Per quanto riguarda i coefficienti applicabili ai prezzi all'importazione, risulta da constatazioni fatte dai Servizi della Commissione, che i coefficienti applicabili alle carcasse si situano ai seguenti livelli :

	<u>1965</u>	<u>1966</u>	<u>1967 (7 mesi)</u>
Danimarca	1,67	1,73	1,84
Regno Unito	1,79	1,77	1,78
Austria	1,74	1,75	1,85

.../...

Si propone quindi di fissare il coefficiente applicabile al prezzo all'importazione per le carcasse al livello di 1,84. Esso esprime il rapporto constatato nei paesi terzi tra il prezzo della carcassa fresca ed il prezzo dei bovini adulti vivi. Per i prodotti derivati diversi dalle carcasse, i coefficienti applicabili al prezzo all'importazione sono stati determinati moltiplicando il coefficiente 1,84 per il rapporto dei prezzi esistente tra questi stessi prodotti derivati e la carcassa dei bovini adulti all'interno della Comunità.

Si è potuto effettuare una verifica soltanto per i quarti anteriori ed i quarti posteriori; infatti, non è stato possibile trovare listini di prezzi nei paesi terzi per i tagli diversi da quelli indicati.

Si può tuttavia stimare che poichè nella Comunità e nei paesi terzi, i rapporti prezzo quarti posteriori - prezzo bestiame vivo e prezzi quarti anteriori - prezzi bestiame vivo, sono gli stessi, per analogia si può dedurre che questo rapporto è lo stesso per gli altri tagli.

Per quanto riguarda i vitelli, il coefficiente 1,63 è stato fissato secondo gli stessi criteri.

Il nuovo sistema che ha lo scopo di sopprimere una disparità esistente tra il prelievo sulle carni ed il prelievo sul bestiame vivo, ha come risultato l'aumento della protezione sulle carni.

Tenuto conto del prezzo all'importazione attuale, l'aumento del prelievo espresso in percentuale è di circa 7 %; ma se si calcola la protezione totale sul prodotto stesso, si arriva alla conclusione che l'applicazione del nuovo sistema comporta un aumento della protezione di circa 4 %.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento n. 47/64/CEE
per quanto concerne i coefficienti che servono per il
calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel
settore delle carni bovine

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato dal regolamento n. 631/67/CEE (2) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 14/64/CEE, modificato dal regolamento n. 631/67/CEE, prevede per ciascuno dei prodotti derivati che figurano nell'allegato II del regolamento n. 14/64/CEE la fissazione di coefficienti per il calcolo del prelievo applicabile a tale prodotto; che il coefficiente applicabile al prezzo di orientamento deve essere calcolato in funzione del rapporto tra, da un lato, il prezzo dei bovini adulti o dei vitelli, e, dall'altro, il prezzo del prodotto derivato nella Comunità; che il coefficiente applicato al prezzo all'importazione deve essere stabilito in funzione dello stesso rapporto nei paesi terzi,

Considerando che risulta che la relazione di prezzo esistente nella Comunità non corrisponde a quella esistente nei paesi terzi; che è pertanto necessario modificare i coefficienti attualmente validi, quali sono stati fissati dal regolamento n. 47/64/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1964, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti figuranti all'allegato II del regolamento n. 14/64/CEE (3), modificato dal regolamento n. 150/65/CEE (4);

.../...

-
- (1) G.U. n. 34 del 27.2.1964, pag. 562/64
 - (2) G.U. n. 233 del 28.9.1967, pag. 233/1
 - (3) G.U. n. 72 del 9.5.1964, pag. 1142/64
 - (4) G.U. n. 180 del 28.10.1965, pag. 2807/65

Considerando che è opportuno determinare il coefficiente applicabile al prezzo d'orientamento in base ai dati forniti dagli Stati membri;

Considerando che, per quanto concerne il coefficiente applicabile ai prezzi all'importazione, è opportuno tener conto della relazione di prezzo esistente sui mercati di alcuni paesi terzi presi in considerazione per il calcolo del prezzo all'importazione;

Considerando che è talvolta difficile distinguere i pezzi disossati provenienti dal taglio del quarto posteriore dai pezzi disossati provenienti dal taglio del quarto anteriore; che lo stesso vale per quanto concerne i pezzi non disossati provenienti dal taglio del quarto posteriore e dal taglio del quarto anteriore; che occorre pertanto prevedere un unico coefficiente per i pezzi disossati e un solo coefficiente per i pezzi non disossati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 47/64/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1967
Per il Consiglio

• ALLEGATO

Coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili
ai prodotti derivati di cui al regolamento n. 14/64/CEE

N° della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficienti applicabili al prezzo di riferimento	Coefficienti applicabili al prezzo all'importazione
ex 02.01 A II	Carne della specie bovina domestica, fresca, refrigerata o congelata: a) fresca o refrigerata: 1. di vitello 1,65 1,63 2. altre aa) in carcasse o mezzene 1,90 1,84 bb) quarti anteriori 1,52 1,47 cc) quarti posteriori 2,28 2,21 dd) filetto 4,09 3,96 ee) altri pezzi: 11. pezzi non disossati 2,85 2,76 22. pezzi disossati 3,23 3,13 b) Congelata: 1. In carcasse o mezzene 1,90 1,84 2. Quarti anteriori 1,52 1,47 3. Quarti posteriori 2,28 2,21 4. Pezzi non disossati 2,85 2,76 5. Pezzi disossati 2,28 2,21		